

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7220 Anno 2021

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Data Udiienza: 12/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROMANO ROSALBA nato a MINTURNO il 08/01/1967

avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso

udito il difensore

l'Avv. CATERINA CALIA si riporta integralmente ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 settembre 2019, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Rosalba Romano colpevole del delitto di cui all'art. 595, commi 2 e 3, cod. pen., per avere diffuso, su un sito internet di cui era la titolare e sugli altri che avevano ripreso l'articolo, offeso la reputazione di Vladimiro Rulli affermando che lo stesso, appartenente alla Polizia di Stato, doveva considerarsi un "criminale in divisa" ed una "mela marcia", per essere stato imputato del delitto di lesioni consumate ai danni di alcuni tifosi del Brescia calcio in occasione di una partita del 2003 (collegando tale vicenda ad altre in cui gli appartenenti alla Polizia di Stato aveva commesso gravi reati, come quelle della "Uno bianca" e del "G8"), nonostante la sua assoluzione nel giudizio penale nei suoi confronti celebrato.

1.1. In risposta di dedotti motivi di appello, la Corte distrettuale aveva osservato che:

- la condotta di "pubblicazione" di un testo non è attribuibile soltanto al suo diretto autore (non essendo stata raccolta la prova che l'imputata l'avesse materialmente redatto) ma anche a chi gestisce il sito che l'aveva diffuso, dovendone questi risponderne, se vi è prova che l'abbia condiviso, a titolo di concorso (Cass. n. 12456/2019);

- non si poteva pertanto affermare che il primo giudice avesse mutato la contestazione imputando alla prevenuta una condotta meramente omissiva, senza neppure citare l'art. 40 cod. pen. (Cass. n. 818/2006), posto che, appunto, se ne era dedotta la responsabilità a titolo di concorso;

- il sito in questione era intestato alla prevenuta, che ne era pertanto l'indubbia titolare; la stessa, consentendo ad altri utenti di accedervi, pubblicando i contenuti da costoro elaborati, e mantenendoveli, ne aveva condiviso la paternità, così concorrendo nella consumata diffamazione;

- non aveva pertanto rilievo, nel caso concreto, la pronuncia con la quale la Corte di cassazione aveva escluso che l'amministratore di un sito possa rispondere ai sensi dell'art. 57 cod. pen. (n. 16751/2018), e quindi per omesso controllo, avendo, peraltro, la suprema Corte precisato (con la già citata pronuncia n. 12546/2019) che costui può concorrere nel reato quando, come ricordato, si debba ritenere che ne abbia condiviso il contenuto (in quel caso, non rimuovendo il pezzo nonostante l'espressa richiesta);

- l'elaborato, poi, doveva considerarsi certamente offensivo della reputazione della persona offesa, in quanto pur ricordando la sua assoluzione, rimproverava al medesimo i fatti per cui era stato sottoposto a processo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricollegandoli tanto da definirlo, insieme ai coimputati, come un "criminale", ricollegando a tale vicenda anche fatti quali di indubbia gravità, dei quali si erano resi responsabili esponenti delle forze dell'ordine, come quelli della "Uno bianca" e del "G8" (offensività, in assenza di ragione scriminante, che, peraltro, nell'odierno ricorso non si contesta).

2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attribuibilità dell'articolo alla prevenuta accertata dal Tribunale per essere stato rilevato il contributo della medesima alla raccolta delle informazioni ivi utilizzate.

Così anche modificando irritualmente il manifesto d'accusa.

Peraltro, nel confutare le censure difensive, la Corte avendole in narrativa correttamente riassunte, in parte motiva le travisava.

Si era poi ritenuta una condotta diversa consistita non nella pubblicazione dell'articolo ma nella sua mancata rimozione dal sito, prefigurando pertanto il reato ai sensi dell'art. 40 cod. pen. consumato quale gestore del sito, così finendo, in via generale, per incolpare lo stesso di ogni condotta di eventuale rilievo penale consumata dagli utenti.

Ed anche in tal caso mutando irritualmente l'originaria accusa.


2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione, per avere la Corte fondato la propria decisione su due pronunce della Suprema Corte in cui si attribuisce al gestore del sito la corresponsabilità per il delitto di diffamazione solo quando vi sia prova dell'effettivo concorso del medesimo nella pubblicazione del testo.

Concorso, nella specie, invece, inesistente, se si considera che il teste Gemmi aveva riferito sulla inesistenza di un reale controllo, da parte della titolare del sito, sui contenuti pubblicati.

Avendo rimproverato all'imputata la mancata rimozione del pezzo, la Corte poi non aveva motivato sulla eventuale intempestività di tale condotta, come richiesto dalla già citata sentenza di legittimità n. 12546 del 2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputata non merita accoglimento.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale


1. Si devono innanzitutto ricordare le pronunce di questa Corte, sulla responsabilità del titolare di un blog pubblicato sulla rete, citati dai giudici del merito e nello stesso ricorso.

Si è infatti affermato che, in tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), sempre che non sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell'amministrazione all'attività diffamatoria (Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018, Rv. 272685).

E si è poi precisato che, in tema di diffamazione, il "blogger" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (Sez. 5, n. 12546 del 08/11/2018, dep. 20/03/2019, Rv. 275995)

Confermata pertanto l'inapplicabilità dell'art. 57 del codice penale ai gestori di siti internet diversi dalle testate giornalistiche telematiche (e del resto, oltre alla tassatività dei soggetti indicati dalla norma, il direttore o il vice direttore della pubblicazione, si doveva considerare anche il diverso momento in cui interviene il controllo dei contenuti, prima della pubblicazione, nel caso della carta stampata e delle testate telematiche, dopo il loro inserimento, nel caso dei blog, dei social e degli altri mezzi di comunicazione su internet), questa Corte ha osservato come possa ritenersi il concorso del titolare del sito (o di altro mezzo di comunicazione su internet) in cui sia stato pubblicato il pezzo diffamatorio solo quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa (individuato, ad esempio, dalla citata n. 12546/2019, nella omessa rimozione dello scritto)

2. Anche nell'odierna, fattispecie, proprio in applicazione di tali principi di diritto (all'uopo citati e riportati), i giudici del merito, complessivamente, avevano dedotto il concorso della titolare del sito nella diffusione del pezzo - la cui offensività nel ricorso non si contesta - hanno individuato, in fatto e con motivazione priva di manifesti vizi logici, elementi e circostanze che imponevano di concludere per la condivisione da parte della medesima dello scritto: la Romano, infatti, aveva partecipato alla raccolta delle informazioni necessaria per redigerlo, faceva parte del collettivo politico da cui era stato concepito, ne aveva



rivendicato, anche in dibattimento, il contenuto, affermando di interamente dividerlo.

Così che risultano inconferenti anche le doglianze relative alla presunta applicazione, da parte dei giudici del merito, dell'ipotesi prevista dall'art. 40 cod. pen., posto che, invece, erano pervenuti alla declaratoria di penale responsabilità della prevenuta non a titolo di omesso controllo ma ritenendone il fattivo concorso.

Altrettanto infondata è, conseguentemente, anche la doglianza relativa al difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza (spesa proprio in considerazione del, non avvenuto, mutamento del manifesto d'accusa).

3. Il rigetto del ricorso – al quale non segue la prescrizione del contestato delitto dovendosi tenere conto dei periodi di sospensione del termine, di quattro mesi e quindici giorni a decorrere dall'udienza dell'8 maggio 2019 e di sessantaquattro giorni a seguito del rinvio, per la pandemia, dell'udienza, davanti a questa Corte, del 22 aprile 2020 – determina la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2021.